



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 148 del 16/07/2026

OGGETTO: DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI NEI CONFRONTI DI F.PL.. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sedici** del mese di **luglio** alle ore **09:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Assiste e cura la redazione del presente verbale la Dott.ssa COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario che, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e del Vicesindaco presso la sede comunale e la presenza degli Assessori Bartalini e Morbis con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI NEI CONFRONTI DI F.PL.. RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Richiamata integralmente nei contenuti la comunicazione prot. 10578 del 20.05.2026 con la quale veniva confermato da parte del Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio, a seguito di esplicita richiesta da parte dell'interessato, il diniego all'istanza di accesso agli atti comunali del Sig. F.PL. già maturato tramite silenzio rifiuto ai sensi di legge;

Dato atto che sul provvedimento di diniego in esame si era espresso, condividendone i contenuti, il Difensore Civico della Regione Toscana in data 04/06/2026;

Accertato che, con nota del 03/07/2026 prot. 14376 veniva notificato al Comune di San Gimignano, al Sindaco, al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il territorio da parte del Sig. P.L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana per:

- *annullare il provvedimento di diniego degli atti comunali del 20.5.2026 adottato dal responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio ingegnere Valentina Perrone, notificato in pari data.*
- *annullare il provvedimento di riesame del 4.6.2026 del Difensore civico regionale confermativo del diniego comunale.*
- *ordinare al Comune di San Gimignano l'ostensione degli atti richiesti e se non esistenti che lo certifichi.*
- *condannare il Comune di San Gimignano al pagamento delle spese e compensi di giudizio, oltretutto di refusione del contributo unificato ed oneri fiscali. “*
-

Dato atto comunque che il ricorso de quo è strumentale e, come tale strettamente correlato, al ricorso straordinario opposto all'ordinanza n. 25 del 20/02/2026 relativamente alla quale questa Amministrazione, in esecuzione di propria deliberazione GC n. 128 del 10/06/2026 – qui integralmente richiamata nelle premesse e nel disposto - e per il tramite del legale Avv. Vincenzo Farnararo - incaricato giusta DD n. 397 del 16/06/2026- ha fatto opposizione ai sensi dell'art. 10 DPR 1199/71 alla trattazione in sede amministrativa, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e riservandosi ogni opportuna difesa dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana;

Ritenuto fin da ora che sussistano validi motivi per resistere al ricorso notificato in data 03/07/2026 in atti prot. 14376 relativo al provvedimento confermativo di diniego sull'accesso agli atti e sostenere le proprie ragioni a sostegno della legittimità degli atti dell'Amministrazione sopra indicati e comunque dell'operato dell'Ente;

Richiamato l'art. 38 dello Statuto del Comune che assegna al Sindaco l'esercizio delle funzioni di rappresentanza generale dell'Ente;

Dato atto che dal 01/07/2023 è in vigore il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, il quale disciplina gli incarichi legali all'art. 56, classificando i servizi di patrocinio e consulenza legale specifica come "contratti esclusi" dagli obblighi di evidenza pubblica; Richiamato l'art. 13 comma 2 e in particolare il comma 4, che stabilisce che, anche nel

caso di contratti esclusi dal Codice, l'affidamento tiene conto dei principi di cui all'art. 1 (principio del risultato), art. 2 (principio della fiducia) e art. 3 (principio dell'accesso al mercato);

Dato atto che, per recente giurisprudenza, la suddetta "esclusione" riguarda l'applicazione dagli obblighi di evidenza pubblica ma non elide al tempo stesso la natura "pubblica" del contratto di appalto che deve essere concluso con un professionista;

Ritenuto pertanto di rinviare ad apposito atto del dirigente del Settore competente l'affidamento del servizio legale di rappresentanza di questo Ente innanzi al giudice amministrativo e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate.
2. di resistere al ricorso straordinario del Sig. P.L.F., rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Cambò del Foro di Siena, e elettivamente domiciliato nel suo studio professionale di Colle di Val d'Elsa, in via XXV Aprile n. 11.
3. di autorizzare il Sindaco a resistere al ricorso al TAR. dando mandato a rappresentare l'Ente, mediante rilascio di apposita procura speciale, all'avvocato a cui verrà affidato, dal dirigente competente, il servizio legale di difesa in giudizio.
4. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi per il Territorio e LL.PP all'individuazione, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 36/2023, di un legale per la difesa in giudizio.
5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA